MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI MAXXI L'AQUILA

Articolo 1
Oggetto

1. A norma dell'articolo 2, comma 8, dello Statuto[1], il regolamento definisce forme e limiti dell'autonomia gestionale e contabile del museo MAXXI L'AQUILA – di seguito, per brevità, MAXXI L'AQUILA - nell'ambito dell'unitarietà culturale e amministrativa della Fondazione MAXXI.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, la gestione di MAXXI L'AQUILA rispetta tutte le norme statutarie e regolamentari vigenti per la Fondazione MAXXI.

Articolo 2
Organi statutari e dirigenza

1. Gli organi della Fondazione MAXXI esercitano tutte le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti anche in riferimento a MAXXI L'AQUILA.
2. In particolare, il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza, con le conseguenti responsabilità, e promuove le attività anche di MAXXI L'AQUILA. L'indennità di funzione spettante al Presidente è deliberata dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art.13 dello Statuto.
3. Il Direttore artistico, il Segretario generale e i direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 10, comma 1, dello Statuto esercitano le proprie funzioni anche in relazione alle attività di MAXXI L'AQUILA.
4. L'incarico di provvedere alla gestione amministrativa unitaria di MAXXI L'AQUILA è conferito dal Presidente, a norma dell'articolo 11, comma 4, dello Statuto, eventualmente con l'affidamento ad interim ad uno dei dirigenti già in servizio presso la Fondazione.

---

[1] *La Fondazione può costituire sedi decentrate, nonché istituire o acquisire ulteriori spazi museali, espositivi e di ricerca, privi di personalità giuridica, con l'autonomia gestionale e contabile stabilita da apposito regolamento nell'ambito dell'unitarietà culturale e amministrativa della Fondazione.*

Articolo 3
Bilanci e documenti programmatici

1. Ferma l'unitarietà del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio della Fondazione MAXXI, a norma dell'art.17 dello Statuto, il bilancio di previsione comprende una distinta e specifica indicazione delle previsioni di ricavo e di costo relative a MAXXI L'AQUILA. Il bilancio di previsione indica altresì la quota dei ricavi di MAXXI L'AQUILA destinata a coprire costi generali indivisibili della Fondazione.
2. Nell'ambito della nota integrativa, parte integrante del bilancio consuntivo di esercizio, sono esplicitati i ricavi e i costi specificatamente riferibili alla gestione di MAXXI L'AQUILA.
3. La programmazione dell'offerta espositiva e delle attività culturali, nelle forme previste dall'art.18 dello Statuto, evidenzia in un' apposita sezione le attività e gli interventi relativi a MAXXI L'AQUILA.
4. La collezione permanente del MAXXI è un insieme unitario e indivisibile: le opere ivi comprese sono esposte a Roma, all'Aquila o in altri luoghi secondo le determinazioni assunte dagli organi della Fondazione.

Articolo 4
Apparato professionale

1. Per la gestione delle attività di MAXXI L'AQUILA la Fondazione si avvale di propri dipendenti, di altri collaboratori e professionisti nelle forme contrattuali previste dalla legge, nonché di dipendenti del MiBACT assegnati alla Fondazione per la realizzazione di progetti strategici, a norma dell'art.2, comma 6, dello Statuto[2]. Il protocollo d'intesa ivi previsto stabilisce la durata dell'assegnazione e le modalità di rinnovo.
2. Il Presidente, sentito il dirigente cui è affidata la gestione amministrativa di MAXXI L'AQUILA, affida a uno o più funzionari con adeguata qualificazione ed esperienza il compito di coordinare le

[2] *La Fondazione può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo (d'ora in poi: "Ministero"), il personale del Ministero ritenuto necessario, con il consenso del personale medesimo. Ogni due anni Fondazione e Ministero rivedono, sulla base della programmazione delle attività della Fondazione per il biennio successivo, il quantitativo di personale del Ministero assegnato alla Fondazione. Per particolari esigenze condivise, Fondazione e Ministero possono prevedere l'assegnazione per periodi limitati di ulteriore personale legato alla realizzazione di progetti strategici.*

attività presso la sede di MAXXI L'AQUILA, ivi compresa la gestione degli appalti di servizi riferiti a MAXXI L'AQUILA.

3. I dipendenti e i collaboratori di cui al primo comma del presente articolo, nella progettazione delle attività di propria competenza, si uniformano alle direttive e agli indirizzi metodologici impartiti dai dirigenti e/o dai responsabili degli uffici della Fondazione MAXXI competenti per materia, e rispondono, nella organizzazione e gestione delle medesime attività, al dirigente incaricato della gestione amministrativa unitaria di MAXXI L'AQUILA, rispettando il coordinamento organizzativo esercitato dai funzionari di cui al comma precedente.
4. Ai dipendenti della Fondazione MAXXI cui è chiesta una presenza continuativa presso MAXXI L'AQUILA può essere riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge dai CCNL vigenti, revocabile alla cessazione dell'incarico, compresi i casi di rinuncia personale o attribuzione di diverso incarico da parte della Fondazione. Analogamente può essere riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo a funzionari e dipendenti cui siano attribuite rilevanti responsabilità per MAXXI L'AQUILA oltre i compiti e le funzioni loro spettanti ordinariamente.
5. Le attività degli altri uffici della Fondazione MAXXI finalizzate alla gestione di MAXXI L'AQUILA sono contabilizzate nei costi generali indivisibili di cui all'articolo 3, comma 1.
6. La Fondazione MAXXI provvede all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e delle eventuali concessioni per MAXXI L'AQUILA nei modi prescritti dalla legge, privilegiando in tale ambito le modalità che consentano la valorizzazione delle risorse professionali presenti sul territorio.
7. Per l'affidamento di incarichi professionali o di collaborazione relativi alle attività di MAXXI L'AQUILA, la Fondazione MAXXI può richiedere – quando sia funzionalmente necessario - il requisito del domicilio nel territorio aquilano o in territori limitrofi.

Articolo 5
Rapporti territoriali

1. La Fondazione MAXXI valorizza la costante sinergia con le articolazioni territoriali, all'Aquila e in Abruzzo, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. La Fondazione MAXXI promuove il confronto culturale e la

cooperazione operativa con le istituzioni territoriali dell'Aquila e dell'Abruzzo, con le pubbliche amministrazioni e con le realtà culturali, sociali ed economiche del territorio aquilano. A tal fine la Fondazione assicura agli interlocutori territoriali l'informazione tempestiva sulle proprie attività e organizza incontri periodici per favorire il dialogo e la reciproca collaborazione.

3. La Fondazione MAXXI favorisce le iniziative di mecenatismo, di sponsorizzazione e di sostegno, comunque denominato, per MAXXI L'AQUILA, assicurando a mecenati, sponsor e sostenitori la piena trasparenza sulla effettiva finalizzazione dei contributi.
4. Le iniziative di fidelizzazione e coinvolgimento del pubblico promosse dalla Fondazione MAXXI (a titolo di esempio, gli Amici del MAXXI e il sistema MyMAXXI) sono dirette alla costruzione di una "comunità culturale integrata" che valorizzi la partecipazione a tutte le attività del MAXXI, tanto a Roma come all'Aquila.

Roma, 22 luglio 2020

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/07/2020